

Assicurazione della Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A., società registrata in Belgio e soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. LLOYD'S Insurance Company S.A è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria rappresentanza italiana. Numero di registrazione: I.00151;

Prodotto: polizza Responsabilità Civile Amministratori (D&O)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia per le Persone Assicurate:** gli Assicuratori ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di polizza convengono di pagare per conto delle Persone Assicurate le Perdite che traggano origine da Reclami avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione a seguito di un Atto Dannoso dalle stesse commesso.
- ✓ **Garanzia di Rimborso per la Società:** gli Assicuratori ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questa polizza convengono di tenere indenne la Società da qualunque Perdita che tragga origine da Reclami avanzati contro le Persone Assicurate per la prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione a seguito di un Atto Dannoso dalle stesse commesso.
- ✓ **Garanzia per Costi e Spese:** ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, i Costi e le Spese per resistere all'azione del terzo danneggiato contro le Persone Assicurate sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale della presente Polizza, in aggiunta allo stesso.
- ✓ **Inclusione rischi Cyber:** l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare la perdita dovuta ad un:
 - ✓ **Atto cyber:** atto non autorizzato, malevolo o criminoso o una minaccia o una truffa che implichi l'accesso a, la processazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico;
 - ✓ **Incidente cyber:** qualsivoglia errore od omissione relativa all'accesso a, alla processazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema informatico; o qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un sistema informatico.
- ✓ **ESTENSIONI DI GARANZIA:**
 - ✓ Spese di Difesa in sede cautelare o d'urgenza
 - ✓ Spese per Cauzioni Civili e Penali
 - ✓ Costi di emergenza
 - ✓ Estensione Costi e Spese per Inquinamento

Consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale per Sinistri derivanti da:

- ✗ circostanze/Fatti noti alla data di decorrenza;
- ✗ qualsiasi contenzioso cominciato od esistente prima della Data di Continuità specificata nella Scheda di Polizza;
- ✗ qualsiasi atto doloso o fraudolento da parte di una Persona Assicurata;
- ✗ profitto e vantaggio personale indebito;
- ✗ responsabilità Civile Professionale per inadempienza nella esecuzione dei servizi professionali assunti dietro compenso;
- ✗ responsabilità del curatore (tutore, consegnatario, depositario) o fiduciario per legge o amministratore di pensioni, compartecipazioni agli utili o programmi d'indennità di lavoro (employee benefit);
- ✗ reclamo avanzato da una Persona Assicurata nel proprio personale interesse nei confronti di un'altra Persona Assicurata (salvo eccezioni);
- ✗ qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, malattia, morte e/o danni o distruzione di beni materiali;
- ✗ inquinamento o mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia di protezione dell'ambiente;
- ✗ danni a cose e radioattività;
- ✗ tasse, multe, penalità;
- ✗ guerra e terrorismo;
- ✗ amianto e muffe;
- ✗ reclami avanzati dal Socio di Maggioranza (salvo eccezioni);
- ✗ vantaggi Patrimoniali Indebiti (valida esclusivamente per gli Enti/Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione);
- ✗ titoli emessi dalla Società;
- ✗ perdite relative a titoli;
- ✗ reclami non assicurabili.

Consultare le condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione di responsabilità civile è prestata nella forma "claims made" e opera per le Richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e denunciate agli Assicuratori nel medesimo periodo per Fatti Illeciti compresi in garanzia, verificatisi successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Copertura.
- ! L'obbligazione dell'Assicuratore di tenere indenne la Società ai sensi della presente pattuizione è soggetta al limite di massimale aggregato stabilito nelle Condizioni di Assicurazione, il quale è da intendersi parte del massimale aggregato stabilito nella Scheda di Polizza e/o Scheda di Copertura di copertura e non in aggiunta ad esso. I sottolimiti di indennizzo laddove previsti sono inclusi e non in aggiunta al Massimale.
- ! È prevista una specifica franchigia per sinistro per alcune garanzie ed il relativo importo resterà in ogni caso a carico della Società e non potrà essere assicurato.
- ! Qualora esistano altre assicurazioni che coprano lo stesso rischio, questa Polizza opererà in eccedenza rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed esigibile, e come assicurazione a "primo rischio" nel caso in cui la copertura sia prestata in base alla presente Polizza, ma non in base a qualsiasi altro contratto di assicurazione.
- ! Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché il recesso degli Assicuratori dalla Polizza. (Art. 1898 del Codice Civile).



Dove vale la copertura?

- ✓ Gli Assicuratori terranno indenne il Contraente, nei termini, condizioni, esclusioni e limitazioni della presente Polizza per i Reclami che hanno origine nei paesi compresi nell'estensione territoriale indicata nella Scheda di Copertura.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- Per la sottoscrizione della polizza è necessario compilare e sottoscrivere un apposito questionario informativo
- Il contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistri il contraente deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile
- In caso di sinistro si deve fare immediata denuncia all'indirizzo e-mail indicato in polizza.
- Per ogni pagamento effettuato a termini di questa Polizza, gli Assicuratori si surrogano nei diritti di rivalsa del Contraente nel limite degli importi pagati. In tal caso il Contraente dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e mantenere tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo del Contraente.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al Coverholder o all'Intermediario di Assicurazione specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Assicurazione ha efficacia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura, se il Premio o la prima rata del Premio sono state pagate, altrimenti ha efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza specificato nella Scheda di Copertura. Se l'Assicurato non paga i premi successivi o le rate di Premio successive alla prima, l'efficacia dell'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

- Non essendo prevista la possibilità di rinnovo attraverso la clausola del tacito rinnovo, il contratto cessa alla sua naturale scadenza come indicato nel modulo del certificato di polizza.